



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

-oooOooo-

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE ED ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’AREA PER SGAMBAMENTO CANI

Deliberazione di C.C. n.5 del 28/02/2025

ART. 1 - FINALITA’

Il Comune di San Vito Lo Capo, nella consapevolezza che il verde urbano s’inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende migliorare la quantità e la qualità del verde nel territorio, disciplinare l’adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all’art. 4 (soggetti adottanti).

Il Comune, in particolare, con questa iniziativa, si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e, in generale, del patrimonio comunale;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico – paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ART. 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è la concessione/adozione a titolo gratuito e senza fini di lucro, di aree o porzioni di aree, destinate a verde pubblico e/o di aree abbandonate, da riconvertire ad area a verde, al fine di mantenerle e conservarle;
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente regolamento;
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della vigente normativa;
4. L'adozione è perfezionata a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, si impegnino a quanto previsto da successivo art.7.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

ART. 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubblico si intendono:
 - aree attrezzate (aree attrezzate con giochi per bambini, aree picnic, etc.);
 - banchine stradali, rotatorie e spartitraffico;
 - aree di pertinenza plessi scolastici;
 - aiuole;
 - aree verdi all'interno di villette comunali;
 - aree pubbliche acquisite in sede di lottizzazioni;
 - aree verdi utilizzate per creare separazione lungo la viabilità veicolare.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini); escluse le associazioni politiche e sindacali;
 - organizzazioni di volontariato;
 - istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - privati cittadini.
2. I soggetti richiedenti, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente, che sarà indicato nella richiesta di affidamento.

ART. 5 - INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
 - a. la **manutenzione ordinaria di aree verdi esistenti**, ovvero la pulizia e conferimento differenziato dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti. Lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e

manutenzione, da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde oggetto di adozione;

- b. la **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste, previo parere positivo del' Ufficio Tecnico del Comune.

2. È fatto divieto di privatizzare e recintare le aree concesse che resteranno di uso pubblico.
3. È consentita la recinzione con siepe di altezza non superiore a cm 60.
4. È consentita la posa di panchine ed altro arredo, la cui tipologia e installazione dovrà essere autorizzata caso per caso dall'UTC.
5. Le specie botaniche da piantumare, vanno indicate nell'allegato A "Richiesta di affidamento" e dovranno fare riferimento a quanto previsto dalla SS. BB. CC. di Trapani, nel "[Piano paesaggistico - ambito 1 "area dei rilievi del trapanese - norme di attuazione"](#)" L'elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del UTC.
6. Il concessionario potrà provvedere a sua cura e spese all'installazione sul suolo concesso in uso, di una targa segnaletica con le caratteristiche indicate in allegato b, con sopra riportate le indicazioni dello stesso concessionario. È fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi la targa ovvero parte di essa per comunicazioni di natura commerciale.
La targa dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - dimensione massima della targa formato A3 (29,7x42cm);
 - altezza massima della targa comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di campagna interno al suolo/area a verde;
 - numero massimo 2 cartelli installabili, oppure un unico cartello bifacciale (nessun altro cartello sarà consentito);
 - la targa non potrà essere illuminata al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione;
 - La targa dovrà essere montata su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
9. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
10. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

11. Alcune aree verdi, all'interno di lottizzazioni e/o in zone esterne al centro storico, possono essere destinate alla realizzazione del "orto urbano solidale" affinché sia utilizzato, con valenza sociale, di aggregazione e didattica senza scopo di lucro, per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti, previo parere positivo della Giunta Comunale.
12. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ART.6 - RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune secondo lo schema "*Richiesta per l'affidamento area verde sita nel Comune di San Vito Lo Capo*", **Allegato A** al presente Regolamento, da compilarsi in ogni sua parte;
2. Alla richiesta di affidamento è allegata, a pena di inammissibilità, la necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento. Sia per le richieste di affidamento per la sola **manutenzione ordinaria di aree verdi esistenti (art. 5 comma 1 a)** che per la **riconversione e manutenzione (art. 5 comma 1 b)** deve essere allegata, la seguente documentazione:
 - descrizione dello stato dell'area interessata, completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti;
 - relativa documentazione fotografica;
 - dettaglio degli interventi previsti;
 - le misure e la descrizione dei cartelli di cui all'art.5 comma.6
3. Nel caso di **manutenzione ordinaria di aree verdi esistenti**, l'UTC predispone la convenzione e procede alla firma, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità dell'intervento, rispondenza alle finalità del regolamento.
4. In caso di **riconversione e manutenzione** l'UTC, effettuate le dovute verifiche, trasmette eventuale proprio parere positivo alla Giunta Comunale che dovrà deliberare sull'affidamento, dando successivo mandato al settore tecnico per la stipula della convenzione il cui schema è allegato alla presente, **Allegato C** alla deliberazione di Giunta Comunale.
5. Nei casi in cui l'area verde interessata, si trovi a confine o nelle immediate vicinanze di un'area privata, quest'ultima godrà di priorità, nell'affidamento dell'area verde.
6. Per l'affidamento di ampie aree ubicate in zone ad alta frequentazione di utenti (lungomare, aree verdi campetti sportivi, villette, piazze, etc.) o comunque per aree ubicate nel centro cittadino, sarà data precedenza ad eventuali richieste di affidamento che perverranno da associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini, organizzazioni di volontariato, gruppi di imprese, rispetto a richieste da parte di singole imprese o singoli privati cittadini.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

Fatta premessa del rispetto di quanto stabilito dall'ART. 5 del presente regolamento.

1. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
2. È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde inclusa la pulizia e la rimozione di rifiuti, da smaltire secondo le disposizioni previste dal servizio di raccolta differenziata.
3. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni pubbliche previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
4. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N 834/2007.
5. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento.
6. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che al termine del periodo di affidamento, possono essere rimosse.
7. Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico sono a carico dell'adottante.

ART. 8 – CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E RESPONSABILITÀ

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree e spazi verdi di proprietà pubblica.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica **e dalla titolarità dell'area**, ad eccezione dei casi in cui, i danni a cose e/o persone, siano causati da interventi sull'area, non ammessi e non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il soggetto adottante si assume la responsabilità per danni causati a persone e/o cose procurati durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o riconversione, derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento, sollevandone il Comune. E' tenuto inoltre a osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo nel caso, l'esecuzione di quanto riportato nella convenzione e nella richiesta di affidamento. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 9 comma 3.
5. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla

convenzione, devono essere tempestivamente comunicati (a mezzo protocollo) all'Ufficio Tecnico Comunale, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

6. E' esclusa l'erogazione di contributi economici, finalizzati a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ART. 9 - DURATA, RECESSO, REVOCA E DECADENZA

1. La durata del periodo di affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dalla stipula della convenzione. L'affidamento potrà essere rinnovato a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'UTC almeno 30 giorni prima della scadenza. Ciascuna delle parti può recedere in ogni momento, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 90 giorni.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento dell'affidamento, per ragioni di interesse pubblico, nonché per cambio di destinazione o per modifiche dell'area data in adozione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle eventuali disposizioni del settore tecnico, comporterà l'immediata decadenza della convenzione.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi possono comportare la sospensione della convenzione per il tempo necessario.

ART. 10 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'affidamento dell'area verde, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Trapani.

ART. 11 - ISTITUZIONE "AREA SGAMBAMENTO PER CANI"

1. L'Amministrazione Comunale intende istituire "l'area di sgambamento per cani" realizzata all'interno degli spazi verdi pubblici.
2. L'area verrà individuata dall'Amministrazione Comunale con successiva delibera di Giunta Municipale, in un sito posto ad almeno 50 m. di distanza da abitazioni, scuole ed aree ludiche.
3. Le disposizioni del presente articolo, si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.
4. definizioni:

- a. *Area di sgambamento per cani*: con area di sgambamento per cani si intende un'area comunale appositamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area dedicata al miglioramento del benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi riservati ed opportunamente protetti, purché sotto la sorveglianza del proprietario/conduttore
- b. *Proprietario/Conduttore*: persona fisica che, a qualsivoglia titolo, abbia in custodia e conduca uno o più cani iscritti all'Anagrafe Canina Regionale previa applicazione di microchip e debitamente vaccinati. Persona fisica in capo alla quale si pongono, in caso di accesso all'area, tutte le responsabilità civili e penali del comportamento del cane/dei cani in affidamento anche temporaneo.

5. Ambito di applicazione

Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

6. Oneri e obblighi del Comune

Una volta individuata dalla Giunta Comunale l'area di sgambamento per cani, il Comune provvederà a:

- a. Installare apposita recinzione con paletti in metallo e rete metallica plastificata di altezza pari a mt. 1,50;
- b. Installare cancelletto pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- c. Installare eventuale cancello carrabile per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- d. Fornire l'area di cestini idonei per la raccolta dei rifiuti e deiezioni animali;
- e. Se l'area dispone di allaccio alla rete idrica, installazione di presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante;
- f. Distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- g. Installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "area sgambamento per cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia;
- h. Installazione di eventuali panchine.

Il Comune provvederà periodicamente allo svuotamento dei cestini, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento e solo quando se ne ravvisi la necessità, alla disinfestazione e alla disinfezione.

7. Affidamento a terzi

- a. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di Associazioni cinofile/animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità. In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato

di volta in volta dall'Amministrazione che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità civile e penale dell'Associazione.

- b. In caso di affidamento, l'affidatario dovrà farsi carico della pulizia giornaliera e periodica disinfestazione e disinfezione dell'area.

ART. 12 ONERI ED OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI

1. L'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. I proprietari/conduuttori potranno accedere all'area portando obbligatoriamente a seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela degli altri utenti eventualmente presenti;
3. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo;
4. È consentito a più proprietari/conduuttori di occupare contemporaneamente l'area salvo accordo unanime per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani. Se dovessero sopraggiungere evidenti difficoltà di convivenza fra cani i proprietari/conduuttori e i loro cani sono tenuti ad abbandonare l'area;
5. È vietato l'accesso ai cani il cui conduttore non abbia conseguito la maggiore età. I minori possono accedere all'area solo se accompagnati da un familiare adulto;
6. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose;
7. È vietato l'accesso ai cani che hanno già morso o aggredito e che risultano particolarmente pericolosi;
8. Il proprietario/conduuttore di cane femmina in periodo di calore, non può accedere all'area. Lo stesso principio vale per cani maschi particolarmente eccitabili;
9. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area. E' altresì vietato ai proprietari/conduuttori introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
10. In tutta l'area è vietato svolgere attività di addestramento, giochi o creare situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani;
11. È fatto obbligo per i proprietari/conduuttori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
12. È vietato arrecare danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature;
13. Gli utilizzatori devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in entrata che in uscita;
14. È vietato utilizzare nell'area motocicli, bicicli, pattini e similari.

Art. 13 - APERTURA DELL'AREA SGAMBAMENTO PER CANI

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta negli orari stabiliti dalla Giunta Comunale resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.
2. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura dell'area al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura della stessa per validi motivi.

Art. 14 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI AREA SGAMBAMENTO PER CANI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento relativamente all'area sgambamento per cani, si invita alle norme di legge in materia.